

Oggetto: procedure di riqualificazione - ricorsi legali. Precisazioni.

A seguito della pubblicazione della mia lettera aperta ai colleghi del giorno 29/12/2004, mi sono giunte numerose richieste di informazioni da diversi posti di lavoro.

Al fine di meglio definire l'ambito di pertinenza di quanto contenuto in detta lettera, preciso quanto segue per i vari casi che si sono prospettati e allo stato attuale delle mie conoscenze:

1) tale lettera riguarda la posizione dei **lavoratori ex-Monopoli che hanno presentato domanda di partecipazione alle procedure di riqualificazione per il passaggio all'interno delle aree e tra le aree indette dagli Enti/Amministrazioni** (cioè dalle Agenzie Fiscali, o dal DPF, o dai Monopoli) **presso i quali prestano servizio, e hanno ricevuto una comunicazione di esclusione** in quanto appartenenti alla sezione 1/G del ruolo di cui al D.L.vo 300/99; per essi la presentazione del ricorso innanzi al TAR (nel capoluogo di regione competente) va effettuata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione. Limitatamente alla progressione economica all'interno delle aree, secondo parte della giurisprudenza il ricorso andrebbe invece presentato innanzi al Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, preceduto in tal caso dal tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto dal D.L.vo 80 del 1998 e in questa ipotesi non vi è scadenza di legge, se non quella della prescrizione ordinaria (5 anni), e il fatto che nel frattempo il lavoratore possa perdere ogni "interesse" a una eventuale pronuncia del giudice (nel senso che sarebbe comunque inefficace) e quindi anche la legittimazione all'azione (art. 100 C.P.C.). Tale procedura "civilistica", però, non consentirebbe la risposta immediata che può essere ottenuta in sede amministrativa dal TAR (la c.d. sospensiva, al fine della partecipazione – anche con riserva – alle procedure e se del caso, all'esame), essendo da qualche tempo molto più difficile ottenere in sede civile il riconoscimento del danno grave e irreparabile che giustifica il ricorso alla procedura di urgenza di cui all'art. 700 C.P.C.. Inoltre vi sono sentenze recenti del TAR che ammettono la competenza dell'organo di giustizia amministrativa anche per le procedure per la progressione economica all'interno delle aree.

2) per **coloro che hanno presentato domanda e non hanno ricevuto invece alcuna comunicazione di esclusione**, i termini evidentemente non hanno ancora iniziato a decorrere. Tuttavia è possibile impugnare comunque le eventuali graduatorie che siano state pubblicate nel frattempo e nelle quali detti lavoratori non compaiano. Lo stesso dicasi nel caso siano già iniziati i corsi, a prescindere dalla pubblicazione delle graduatorie. La pubblicazione delle graduatorie è efficace ai fini della notifica solo se avviene in G.U. o nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione e se questo viene affisso negli appositi spazi o comunque portato con certezza alla conoscenza dei lavoratori (es. firma per presa visione). E' evidente anche in questo caso l'interesse dei lavoratori ad accelerare i tempi per cercare di rientrare nelle procedure in svolgimento.

3) **coloro che hanno presentato domanda presso un Ente/amministrazione diversa da quella dove prestano ora servizio** (es. Monopoli, DPF), in quanto non potevano certo sapere in anticipo dove e quando sarebbero stati ricollocati, hanno diritto ad ottenere la partecipazione comunque presso uno degli Enti /Amministrazioni in questione (e più sensatamente presso quello dove prestano attualmente servizio, visto che dette procedure – finalizzate, almeno formalmente, a preparare per lo svolgimento di mansioni specifiche, diverse da Ente a Ente - non comportano trasferimenti in caso di vittoria). Detti lavoratori, se non l'hanno già fatto, possono presentare istanza diretta ad ottenere la "girata" della loro istanza, ed impugnare l'eventuale (ad ora, nella pratica, sicura) risposta negativa.

4) **coloro che non hanno presentato alcuna domanda** presso nessuno degli Enti /Amministrazioni interessate, non hanno purtroppo nemmeno un provvedimento di esclusione da impugnare. Alcuni di costoro pagano il fatto di aver dato credito a risposte verbali degli uffici interessati che affermavano che

comunque sarebbero stati esclusi. E parrebbe a tutti coloro che ho interpellato che presentare oggi una istanza di partecipazione produrrebbe una esclusione ineccepibile per scadenza dei termini.

5) **tutti comunque hanno interesse a veder affermato il loro diritto alla partecipazione alle procedure in questione**, anche solo per potere regolarmente partecipare alle successive, per le quali già sono stati siglati appositi accordi (con criteri modificati) e che non possono essere attuate se prima non si concludono quelle in corso.

Siccome i primi ricorsi dai lavoratori di cui al punto 1) sono stati già presentati, sapremo a breve se il TAR concederà la sospensiva, quindi se riterrà che fra i motivi di ricorso vi è il famoso “fumus” del buon diritto dei lavoratori ex-Monopoli a partecipare comunque alle procedure. E’ evidente che ciò aprirà la strada alle altre rivendicazioni, tutte basate sul fondamentale riconoscimento del principio suddetto.

Nel frattempo è essenziale che si stabiliscano contatti e forme di coordinamento tra noi lavoratori ex-Monopoli, iscritti o non iscritti ad organizzazioni sindacali, al fine di far circolare le informazioni che ci riguardano ed approntare le idonee forme di tutela collettiva.

Roma, 10 gennaio 2005

Alessandro Scatolini